

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **16/06/2021** nella causa iscritta al n. **4494/2021 R.G.**

promossa da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTÀ DI TORINO", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. *;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

B. B. SERVIZI ALLA PERSONA Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. *;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

contro:

D. Raffaella, F. A. S., G.Paolo, G. Angelo, P. Silvana, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti *o;

-INTERVENUTI-

avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-I-

Sulle istanze e deduzioni avanzate dalle parti a verbale dell'udienza sopra indicata

- **rilevato** che a verbale dell'udienza sopra indicata la parte convenuta opposta, come rappresentata dal difensore:

- ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., anche alla luce dell'intervenuto di controparte, al quale si è opposta;
- ha chiesto inoltre, per tutte le ragioni in atti e nello specifico sub IV) della comparsa di costituzione e risposta, di emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento in favore della convenuta opposta condannando l'opponente a pagare l'ulteriore somma di € 24.740,10, come da fatture allegate;
- ha chiesto concedersi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.;

- **rilevato** che a verbale dell'udienza sopra indicata la parte attrice opponente, come rappresentata dal difensore:

- si è opposta sia alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni indicate in atto di citazione in opposizione e, in particolare, perché la convenuta opposta non aveva l'autorizzazione a gestire la struttura, sottolineando la difficoltà dell'eventuale restituzione delle somme e richiamando la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, richiamando anche l'art. 1667 c.c.;

- ha chiesto di produrre le fatture che l'ASL ha pagato a chi ha rilevato il servizio nel periodo successivo nonché un conteggio aggiornato di questi danni commisurato alla differenza di costo (docc. 21 a 28);
 - ha ritenuto che le domande di cui all'atto di intervento siano fondate (cfr. art. 2112 c.c.);
 - si è opposta all'ordinanza di ingiunzione di pagamento in favore della convenuta opposta per l'ulteriore somma di € 24.740,10, in quanto inammissibile perché domanda riconvenzionale nonché per le ragioni indicate in atto di citazione;
 - ha chiesto a sua volta concedersi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.;
- **rilevato** che a verbale dell'udienza sopra indicata gli intervenuti, come rappresentati dal difensore:
- hanno ritenuto che l'intervento sia ammissibile e fondato (cfr. art. 2112 c.c.), essendo basato su ragioni di connessione oggettiva ;
 - hanno chiesto concedersi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.
- **rilevato** che a verbale dell'udienza sopra indicata la parte convenuta opposta, come rappresentata dal difensore, ha chiesto che non si tenga conto delle fatture prodotte in copia dalla parte attrice opponente ai fini della valutazione ex art. 648 c.p.c.;

-II-

Sull'inammissibilità dell'intervento dei terzi nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

- **rilevato** che in data 14.06.2021 i signori D. Raffaella, F. A. S., G.Paolo, G. Angelo, P. Silvana si sono costituiti depositando comparsa di intervento volontario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito:

“Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2112 c.c. la società B. B Servizi alla Persona obbligata in solido con la società M. al pagamento dei crediti di lavoro maturati dai lavoratori trasferiti antecedentemente la cessione di ramo d'azienda; e conseguentemente, in forza dei titoli esecutivi attestanti il credito della sig.ra Raffaella D. per € 5.495,00, della sig.ra A. S. F. per € 3.151,00, del sig. Paolo G. per € 2.947,00, del sig. Angelo G. per € 6.227,00 e della sig.ra Silvana P. per € 2.770,00 condannare ASL Città di Torino a corrispondere direttamente ai predetti lavoratori le somme eventualmente accertate da Codesto Ill.mo Tribunale come dovute da parte di ASL Città di Torino in favore di B. B Servizi alla Persona”;

- **ritenuto** che, pur dovendosi riservare alla fase decisionale la valutazione definitiva, tale intervento volontario e le predette domande di merito siano inammissibili nel presente giudizio, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere unicamente, da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall'altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto;
- e l'ingresso di un terzo nel giudizio di opposizione può avvenire soltanto mediante la richiesta:
 - a) dell'ingiunto opponente di autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, con contestuale istanza nell'atto di opposizione, di spostamento dell'udienza (cfr. in tal senso: Tribunale Mantova, sez. I, 19 agosto 2020, n. 397 in *Redazione Giuffrè* 2020; Tribunale, Trieste, 24 agosto 2020, n. 360 in *Redazione Giuffrè* 2020; Cass. civile, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16336; Corte appello Potenza, 16 luglio 2020, n. 422; Tribunale

Salerno, sez. I, 03 febbraio 2020, n. 452 in *Redazione Giuffrè 2020*; Tribunale Catania, sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 384 in *Redazione Giuffrè 2020*; Cass. civile, sez. II, 26 agosto 2019, n. 21706; Tribunale Napoli, sez. X, 22 luglio 2019, n. 7351; Corte appello Palermo sez. II, 15 marzo 2016, n. 477 in *Redazione Giuffrè 2016*; Tribunale Modena sez. I, 19 gennaio 2016, n. 100 in *Giurisprudenza locale - Modena 2017*; Cass. civile, sez. I, 29 ottobre 2015 n. 22113; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2015 n. 21101; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348; Tribunale Massa, 13 ottobre 2015 n. 1051 in *Redazione Giuffrè 2015*; Cass. civile, sez. III, 31 ottobre 2014 n. 23174; Cass. civile, sez. II, 14 maggio 2014 n. 10610; Tribunale Monza, sez. II, 06 marzo 2014 in *Redazione Giuffrè 2014*; Tribunale Monza, sez. II, 28 novembre 2013 in *Redazione Giuffrè 2013*; Tribunale L'Aquila, 07 giugno 2013, n. 417 in *Redazione Giuffrè 2013*; Tribunale Milano, sez. IV, 18 marzo 2013, n. 3751 in *Redazione Giuffrè 2013*; Tribunale Roma, sez. VIII, 28 aprile 2012, n. 8534 in *Redazione Giuffrè 2012*; Tribunale Milano, sez. VI, 17 aprile 2012, n. 4486 in *Redazione Giuffrè 2012*; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 03 aprile 2012 n. 2365/2012 in *Guida al diritto on line ed in Redazione Giuffrè 2012*; Tribunale Modena, sez. I, 05 aprile 2012, n. 595 in *Giurisprudenza locale - Modena 2012*; Tribunale Modena, sez. II, 23 agosto 2011, n. 1320 in *Giurisprudenza locale - Modena 2011*; Tribunale Modena, sez. I, 28 febbraio 2011, n. 395 in *Giurisprudenza locale - Modena 2011*; Tribunale Varese, sez. I, 05 febbraio 2010 in *Diritto & Giustizia 2010*; Tribunale Perugia, 03 novembre 2009 in *Redazione Giuffrè 2010*; Cass. civile, sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22123; Cass. civile, sez. III, 01 marzo 2007, n. 4800;

b) del convenuto opposto di autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa nel solo caso in cui il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall'opponente nell'atto di citazione, con istanza avanzata nella prima udienza di trattazione, secondo la disciplina prevista dagli artt. 183, 5° comma, e 269, 3° comma, c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. I, 26 marzo 2008 in *Giurisprudenzabarese.it 2008*; Tribunale Nola, sez. II, 17 gennaio 2008 in *Redazione Giuffrè 2008*; Tribunale Trani, 27 aprile 2005 in *Giurisprudenzabarese.it 2005*; Tribunale Torino, 29 marzo 2005 in *Redazione Giuffrè 2006*; Tribunale Verona, 19 aprile 2003 in *Giur. merito 2003*, 2375; Tribunale Milano, 28 febbraio 2003 in *Giur. it. 2003*, 1820; Tribunale Milano, 28 febbraio 2003 in *Giur. merito 2003*, 1412);

- al di fuori di tali ipotesi, deve escludersi l'ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Salerno, sez. I, 03 febbraio 2020, n. 452 in *Redazione Giuffrè 2020*);
- in particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opposto non è consentito proporre domande nei confronti di chi non sia il destinatario dell'ingiunzione di pagamento, nel quale caso va, dunque, dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dai terzi (cfr. in tal senso: Tribunale Salerno, sez. I, 03 febbraio 2020, n. 452 in *Redazione Giuffrè 2020*);

- **ritenuta**, per completezza, la competenza funzionale della Sezione Lavoro sulle predette domande di merito proposte dagli intervenuti;

-III-

Sull'istanza proposta dalla parte convenuta opposta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

- **rilevato**, quanto alla richiesta avanzata dalla parte convenuta opposta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l'art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l'opposizione non sia fondata su *prova scritta* o di *pronta soluzione*, per cui, già sotto questo primo profilo, la provvisoria esecutorietà del decreto non può essere concessa, risultando le eccezioni proposte dalla parte attrice opponente sufficientemente fondate su prova scritta ed apparendo la causa di pronta soluzione;

- **ritenuto**, sotto un secondo profilo, che, ai fini della concedibilità dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole *fumus* del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale "adeguatezza" si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (cfr. in tal senso: Corte costituzionale, 25 maggio 1989, n. 295 in *Foro it.* 1989, I,2391; Corte costituzionale, 04 maggio 1984, n. 137 in motivazione; Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 in *Giuraemilia - UTET Giuridica* on line sul sito "www.giuraemilia.it"; Tribunale Torino, Ord. 21 febbraio 2007 in *Corriere del merito* 2007, 7 841; Tribunale Bari, 23 febbraio 2012 in *Giurisprudenzabarese.it* 2012; Tribunale Pescara, 16 agosto 2013, n. 5482 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Bari sez. III, 13 novembre 2014 in *Redazione Giuffrè* 2014; Tribunale Nola sez. II, 24 febbraio 2015 in *Redazione Giuffrè* 2015; Tribunale Torino sez. I, 22 gennaio 2016, in *Ilprocessocivile.it* 2016, 14 maggio; Tribunale Spoleto, 08 luglio 2019 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Salerno, sez. I, 03 marzo 2020, in *Redazione Giuffrè* 2020);

- **ritenuto** che, nel caso di specie, anche facendo applicazione di tali principi, non può concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta nella fase sommaria e nel presente giudizio sufficiente a superare le eccezioni proposte da controparte, tenuto conto, in particolare, dei rilievi che seguono:

- la Cooperativa B. B. SERVIZI ALLA PERSONA non aveva titolo per gestire la Struttura "Progetto Itaca";
- in primo luogo, infatti, mancavano le prescritte autorizzazioni amministrative, non avendo l'ASL mai autorizzato il subentro della predetta Cooperativa nella gestione della struttura ed avendo, inoltre, revocato l'autorizzazione della S.R.L.A. di tipo A "Progetto Itaca" (cfr. doc. 11 della parte attrice opponente);
- in secondo luogo, il contratto d'acquisto della Struttura "Progetto Itaca" da parte della Cooperativa B. B. SERVIZI ALLA PERSONA era inefficace, atteso che la cedente Cooperativa M. non ne era la proprietaria ma, più semplicemente, l'affittuaria;

- **ritenuto** che, pertanto, non possa essere concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, anche prescindendo del tutto dalla valutazione delle fatture che l'ASL ha pagato a chi ha rilevato il servizio nel periodo successivo nonché del conteggio aggiornato dei danni commisurato alla differenza di costo (cfr. docc. 21 a 28 della parte attrice opponente);

-III-

Sull'istanza proposta dalla parte convenuta opposta di emissione di Ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c.

- **rilevato** che non possa trovare accoglimento neppure l'ulteriore richiesta avanzata dalla parte convenuta opposta di emissione di Ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. condannando l'opponente a pagare l'ulteriore somma di € 24.740,10, come da fatture allegate;

- **ritenuta** la propria competenza a provvedere, ai sensi dell'art. 186 *ter* c.p.c., non essendo state ancora precisate le conclusioni nella presente causa;

- **ritenuto** sufficientemente instaurato il contraddittorio sulle istanze in questione;

- **rilevato**, preliminarmente, che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto-opposto, nell'ipotesi in cui non sia ammissibile la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - come novellato dall'art. 9 comma 3 D.lgs. n. 231 del 2002 - sussistendo contestazione della parte opponente, ha la possibilità di richiedere l'emanazione di ordinanza ingiuntiva in corso di causa ex art. 186 *ter* c.p.c. per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione *ante causam*, giacché il rischio di duplicazione dei titoli esecutivi per la stessa causale dipenderebbe da inerzia e negligenza del debitore e sarebbe comunque ovviabile in sede esecutiva (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. II, 06 dicembre 2013 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Torino, sez. III, 04 febbraio 2011 in *Redazione Giuffrè* 2011; Corte costituzionale, 19 novembre 2004, n. 350; Tribunale Ivrea, 05 novembre 2004 in *Redazione Giuffrè* 2004)

- **ritenuti**, peraltro, insussistenti i presupposti previsti dall'art. 186 *ter* c.p.c. per la pronuncia della richiesta Ordinanza ingiuntiva;

- invero, ai fini della concessione dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 186 *ter* c.p.c. non è sufficiente la sussistenza della prova scritta conforme al dettato dell'art. 634 c.p.c., essendo altresì necessario che la sua valenza probatoria non sia elisa o comunque attenuata dagli altri elementi probatori acquisiti al processo a seguito della costituzione della controparte (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. 21 febbraio 2007 in *Redazione Giuffrè* 2007; Tribunale Nola, 26 luglio 2005 in *Redazione Giuffrè* 2005);

- nel caso di specie, l'Ordinanza ingiuntiva non può concedersi, tenuto conto innanzitutto conto che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta opposta risulta inammissibile, dovendosi condividere l'orientamento della giurisprudenza prevalente, anche a Sezioni Unite (Cass. civile, Sezioni Unite, 27 dicembre 2010, n. 26128), secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande nuove e diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (cfr. sul punto: cfr. sul punto: Tribunale, Grosseto, 09 settembre 2020, n. 601 in *Redazione Giuffrè* 2020; Cass. civile, sez. II, 04 marzo 2020, n. 6091; Tribunale Potenza, 29 novembre 2019, n. 980 in *Redazione Giuffrè* 2019; Cass. civile, sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5415; Cass. civile sez. I, 22 giugno 2018, n. 16564; Cass. civile sez. I 22 dicembre 2016 n. 26782; Tribunale Lucca, 07 marzo 2016, n. 517 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Lucca, 14 dicembre 2015, n. 2143 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Grosseto, 12 maggio 2015 n. 453 in *Redazione Giuffrè* 2015; Tribunale Savona, 24 marzo 2014 in *Redazione Giuffrè* 2014; Cass. civile, sez. III, 04 ottobre 2013, n. 22754; Tribunale Roma, sez. VIII, 25 maggio 2013, n. 11506 in *Redazione Giuffrè* 2013; Tribunale Milano, sez. XIII, 24 aprile 2013, n. 577 in *Redazione Giuffrè* 2013; Cass. civile, sez. III, 09 aprile 2013, n. 8582; Tribunale Reggio Emilia, 11 ottobre 2012, n. 1702 in *Giur. merito* 2013, 1, 61; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2012, n. 6009; Tribunale Modena, sez. I, 13 aprile 2012, n. 621 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2012; Cass. civile, sez. VI, 15 marzo 2012, n. 4171; Tribunale Roma, sez. X, 14 marzo 2012, n. 5350 in *Redazione Giuffrè* 2012; Tribunale Modena, sez. II, 26 luglio 2011, n. 1278 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2011; Tribunale Sulmona, 09 luglio 2011 in *Giurisprudenza locale - Abruzzo* 2011; Cass. civile, Sezioni Unite, 27 dicembre 2010, n. 26128);
- inoltre, l'Ordinanza ingiuntiva non può concedersi tenuto anche conto delle eccezioni proposte dalla parte convenuta opposta e dei documenti prodotti da quest'ultima;

-V-

Sulle istanze proposte dalle parti di concessione dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e sulla mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010

- **rilevato** che le parti hanno chiesto la concessione dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.;

- **ritenuto**, peraltro, opportuno disporre preliminarmente la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- la norma citata prevede testualmente quanto segue: “2. *Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperienza del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.*”;

- dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;
- la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
- il disposto di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità *ad hoc* (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078);
- dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in *Ilfamiliarista.it* 2015, 17 dicembre; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013);
- nel caso di specie, la mediazione delegata *ex officio iudicis*, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna, considerando:
 - § le domande ed eccezioni proposte dalle parti, nonché i documenti prodotti;
 - § quanto evidenziato ai punti che precedono;
 - § l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
 - § l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
 - § il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
 - § l'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;

- **rilevato** che l'art. 5, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. d, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98) prevede testualmente quanto segue:

“4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”;

- **rilevato** che, nel caso di specie, il Giudice si è già pronunciato sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., con conseguente necessità di assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lettere f ed f-bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:

“1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.”;

- **ritenuto** di dover prendere atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare, dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale: *“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti*

almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.”;

P.Q.M.

R I S E R V A

alla fase decisionale la valutazione definitiva sull'inammissibilità nel presente giudizio dell'intervento volontario e delle domande di merito dei signori D. Raffaella, F. A. S., G. Paolo, G. Angelo, P. Silvana.

R I G E T T A

l'istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. .

R I G E T T A

l'istanza proposta dalla parte convenuta opposta di emissione di Ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti della parte attrice opponente per l'ulteriore somma di € 24.740,10.

A S S E G N A

alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo,

F I S S A

a tale fine udienza “figurata” (in cui, pertanto, parti e difensori non dovranno comparire) in data **mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 09,35**, con termine alle parti di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale deposito di motivata istanza di trattazione orale.

D I S P O N E

che la predetta udienza si svolga nelle forme dell'udienza “figurata” mediante il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

A S S E G N A

alle parti termine sino al 18 gennaio 2022 per il deposito telematico delle predette “note scritte”.

A V V E R T E

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza “figurata” fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il mancato deposito delle “note scritte” sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

M A N D A

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento,

nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Torino, li 21/06/2021

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Edoardo DI CAPUA